



COMUNE DI CETRARO

(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 63

del 27.06.2024

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ TELEMATICA.

In data odierna, dalle ore 12.00 presso la Sede Comunale a seguito di avviso del Vice Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

N°	COMPONENTI	Presente	Assente
1	Ermanno CENNAMO - Sindaco		X
2	Tommaso CESAREO - Vice Sindaco	X	
3	Barbara FALBO - Assessore	X	
4	Francesco LANZA - Assessore	X	
5	Laura LOSARDO - Assessore		X
6	Carmen MARTILOTTA - Assessore	X	

Presiede il Vice Sindaco Tommaso CESAREO

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Dario POLICICCHIO

Il Vice Sindaco accertata la presenza del numero legale degli intervenuti, li invita a discutere e deliberare sull'argomento in oggetto.



COMUNE DI CETRARO

(Provincia di Cosenza)

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITA' TELEMATICA.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE l'articolo 73, c. 1 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. Cura Italia), ha disposto che *«al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;*

DATO ATTO CHE:

- la *ratio legis* dell'articolo 73 è stata quella di consentire, in fase pandemica e per motivi legati alla sicurezza e prevenzione sanitaria della diffusione del virus Covid-19, anche in assenza di una specifica previsione regolamentare, la possibilità di svolgere le sedute degli organi collegiali in modalità da remoto o mista;
- sono state definite le disposizioni temporanee per gestire l'emergenza epidemiologica Covid-19 a seguito del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 - Criteri per lo svolgimento delle sedute di Consiglio e Giunta Comunale in modalità telematica;
- lo stato di emergenza pandemico è stato prorogato al 31 marzo 2022, da ultimo con D.L. 24 dicembre 2021 n. 221, convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11;
- con successivo Decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, veniva dichiarata la conseguente cessazione dello stato di emergenza (G.U. Serie Generale n.70 del 24-03-2022);

RICHIAMATI i seguenti articoli della Costituzione:

- l'art. 114, comma 2, il quale stabilisce che i comuni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione;

- l'art. 117, comma 6, il quale stabilisce anche che i comuni hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

CONSIDERATO CHE il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) con l'art. 3 attribuisce ai comuni propria autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa e con l'art. 7 stabilisce che, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;

CONSIDERATO CHE

- Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con circolare n. 33 del 19/04/2022 ha fornito opportune indicazioni circa lo svolgimento dei consigli comunali in videoconferenza dopo la conclusione dello stato emergenziale;
- è stato chiesto un parere all'Avvocatura Generale dello Stato, per verificare se, alla luce delle norme vigenti, gli enti locali, nell'ambito della propria autonoma potestà regolamentare, possano disciplinare le proprie riunioni in modalità mista o in videoconferenza, anche in fase successiva al contesto emergenziale disciplinato dal richiamato art.73 del dl. n. 18/2020, assicurando sempre il rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità, pubblicità delle sedute e identificazione certa dei partecipanti, previsti dall'ordinamento vigente;
- l'Avvocatura Generale dello Stato, con il parere reso, ha evidenziato che l'inciso contenuto nel predetto art. 73 "che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza" convince sulla possibilità di adozione di un regolamento in tal senso, in linea con le disposizioni del TUEL (D.lgs. n.267/2000) che, in generale, all'art. 7, prevede che *"Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni"*;
- Alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio delle richiamate disposizioni, l'Avvocatura Generale dello Stato conclude ritenendo che *"gli Enti locali possano, nell'ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse"*;

RILEVATO CHE:

- in base al disposto dagli articoli 6, 7 del TUEL, gli enti locali hanno la potestà regolamentare di disciplinare il funzionamento delle sedute delle giunte comunali e dei consigli comunali e metropolitani;
- nello specifico, l'articolo 6 del Tuel statuisce che *"Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente (...) e i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente"*; l'articolo 7 stabilisce che *"il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare (...) per il funzionamento degli organi ..."*;
- nel corso dello stato di emergenza l'utilizzo dello svolgimento delle sedute in videoconferenza di giunta e consiglio è stato largamente utilizzato anche al fine di garantire in sicurezza e distanziamento la normale attività collegiale programmata;

CONSIDERATO CHE il D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)", all'art. 12. "Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa", prevede che:"

1. *Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b) ...;*
2. *Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida ...";*

CONSTATATO INOLTRE CHE lo strumento delle sedute in videoconferenza, definito con apposito regolamento anche in fase post emergenziale favorisce una maggiore efficacia e tempestività dell'azione amministrativa del Comune di Cetraro circa lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale con modalità telematica, con la possibilità per i suoi componenti di partecipare a distanza o in presenza (anche in modalità mista) alle sedute della stessa, nel rispetto della collegialità della seduta;

TENUTO CONTO CHE la *ratio legis* dell'articolo 73 del D.L. 18/2020 è stata quella di consentire l'utilizzo dello strumento della videoconferenza anche in un periodo non emergenziale;

RITENUTO PERTANTO CHE le modalità telematiche di svolgimento della Giunta Comunale tramite audio o video conferenza, costituisca valida e legittima alternativa allo svolgimento in sede, purché sia garantita la riservatezza del collegamento, atteso che le riunioni della Giunta Comunale non sono pubbliche;

CONSIDERATO INOLTRE CHE in tutto il periodo pandemico è stato sperimentato con successo che le odierne tecnologie di comunicazione permettono la contestuale partecipazione del Sindaco, degli assessori e del Segretario comunale all'adunanza della Giunta anche da remoto, consentendo il pieno esercizio del mandato ai componenti il collegio senza che sia necessaria la loro presenza fisica;

RITENUTO opportuno garantire tale modalità, realizzando l'obiettivo di una più ampia partecipazione ed operatività della Giunta e la maggiore condivisione delle decisioni dalla stessa assunte;

RISCONTRATO CHE lo schema regolamentare sottoposto all'approvazione rispetta i principi di legge e dà adeguata garanzia del rispetto delle condizioni che regolano lo svolgimento delle sedute, quali riscontro del numero legale, accertamento dell'esito della votazione, verbalizzazione, ecc.;

RITENUTO di approvare l'allegato regolamento che disciplina il funzionamento della Giunta Comunale, anche attraverso riunioni in videoconferenza, composto di n. 7 articoli e forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il parere del Servizio di Consulenza enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, prot. 13271 del 25/03/2022 e ritenuta la propria competenza sulla base del potere di autoregolazione che ciascun organo collegiale possiede;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale,

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile dell'Area I;

DATO ATTO che non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile, considerato che il presente provvedimento non determina riflessi sul bilancio dell'Ente

CON VOTAZIONE UNANIME espressa nei modi di legge;

DELIBERA

Per tutte le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente riportate;

1. **DI APPROVARE** il Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale in videoconferenza, il quale composto di n. 7 articoli forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area I gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
3. **DI DISPORRE** la pubblicazione del regolamento sul sito web istituzionale del Comune, nella sezione di "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Disposizioni generali";
4. **DI DICHIARARE** la deliberazione di approvazione del presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CETRARO

(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ TELEMATICA (approvato con delibera di G.C. n. ____ del _____)

Articolo 1: Oggetto

Premesso che la modalità ordinaria e privilegiata della riunione della Giunta Comunale è in presenza, il presente regolamento disciplina lo svolgimento in videoconferenza con modalità telematica delle riunioni della Giunta del Comune di Cetraro (CS), qualora uno o più componenti, compresi il Segretario Generale e/o il Vicesegretario, siano impossibilitati a partecipare in presenza alla seduta.

Ai fini del presente regolamento sono definite "sedute in videoconferenza con modalità telematica" le riunioni della Giunta che si svolgono quando uno o più componenti, compresi il Segretario Generale e/o il Vice Segretario, siano collegati in videoconferenza, anche a distanza, da luoghi diversi - anche differenti tra loro - dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo ed in tempo reale, utilizzando programmi reperibili sul mercato, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad esempio P.C., telefoni cellulari, piattaforme online) idonei a garantire l'identità dei presenti collegati da remoto e da luoghi diversi.

Articolo 2: Principi e criteri

Il presente Regolamento è ispirato ai principi di cui all'articolo 48, del D.lgs n. 267/2000, ed ai criteri di cui all'art. 12 del D.lgs n. 82/2005 con riferimento alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di organizzare autonomamente la propria attività utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione.

Articolo 3: Requisiti tecnici

La tecnologia telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- la verifica dell'identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
- la possibilità per tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
- la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
- la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;

- la constatazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli assessori;
- la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta;
- la sicurezza dei dati e delle informazioni;
- garanzia che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato.

Articolo 4: Partecipazione alle sedute

Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.

Articolo 5: Svolgimento delle sedute

Le sedute della Giunta comunale in videoconferenza o in modalità mista si intendono svolte nella Sede istituzionale dell'Ente. In caso di impossibilità del Segretario comunale, o del suo sostituto, ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97, del D.lgs n. 267/2000.

Il Sindaco assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono, ad esempio, riguardare problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Sindaco può dare corso ugualmente alla seduta se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori per consentire la effettiva partecipazione dell'Assessore impossibilitato per motivi tecnici.

Articolo 6: Segretezza delle sedute della Giunta e verbalizzazione

Le sedute della Giunta sono segrete.

Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, o in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza, ovvero sono assenti.

Il verbale contiene inoltre:

- la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
- l'esito delle votazioni;
- la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione e l'esito della relativa votazione. Il verbale sarà conservato dalla Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore.

Art. 7 Protezione dei dati personali

Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti della Giunta, i dipendenti dell'Ente o altri soggetti che partecipano alle sedute.

Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Del G.C. n. 63

del 22/05/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ TELEMATICA

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

(art. 49, 1° comma, T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18.08.2000 n. 267)

Parere per la regolarità tecnica

Si esprime parere: FAVOREVOLE

Data 27/06/2024

Il Responsabile dell'Area I^
A.A.GG.
Dott.ssa Daniela Servello

Parere per la regolarità contabile

Si esprime parere:

Data _____

RESP. DELL'AREA IV^
GESTIONE ECONOMICO – FINANZIARIA
Dr.ssa Gabriella Scavella

- Che ai sensi dell'art. 153, c. 5 del D.l.s. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive degli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, c. 1 del D.lgs. 267/2000, e con le regole di finanza pubblica e del patto di Stabilità 2015;

Visto

IL RESP. DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO

Dr. Dario Policiochio

IL VICE SINDACO

Tommaso Cesareo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ del Reg. delle Pubbl.

Il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio Comunale il 21/07/2024 e per 15 giorni consecutivi.

Lì, 21/07/2024

Si dà atto che dell'adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai capigruppo consiliari, oggi 21/07/2024..... giorno di pubblicazione, tramite invio di apposito elenco ai sensi dell'art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile della pubblicazione

Barbara Longo

Informativa art. 35, comma 1, lett. H, Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33:

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

N°	COMPONENTI	FIRME
1	Ermanno CENNAMO - Sindaco	
2	Tommaso CESAREO - Vice Sindaco	
3	Barbara FALBO - Assessore	
4	Francesco LANZA - Assessore	
5	Laura LOSARDO - Assessore	
6	Carmen MARTILOTTA - Assessore	